



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 Del 03-05-23

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno duemilaventitre il giorno tre del mese di maggio alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CAPITTINI NICCOLO'	P	GRIECO MARGHERITA	P
BECCARIA AMBROGIA	P	FACCIOLI FABIANA CLAUDIA	P
ROSSANIGO LUIGI	P	CAPITTINI VALTER AUDISIO	P
CEI ALESSANDRA	A	ANGELERI MASSIMO	P
FREDDITORI ROBERTO	P	ANSANDRI PAOLO ROBERTO	A
BOTTA TIZIANA	A		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor CAPITTINI NICCOLO' in qualità di Sindaco assistito dal Segretario DANIELE BELLOMO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Montini Serena

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Montini Serena

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 dispone che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 31/07/2020 s.m.i. con la quale è stato approvato il nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

RILEVATO che il decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 degli enti locali al 31/05/2023;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 767 della L. 160/2019, che stabilisce che *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del*

regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

VISTO l'art. 1, co. 82, della L. 197/2022 che apporta modifiche alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria e che testualmente recita:

"All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione»."

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022 che è intervenuta modificando la definizione di abitazione principale dichiarando:

- *l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;*
- *in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;*

RITENUTO, inoltre, opportuno procedere all'aggiornamento del citato regolamento anche con riferimento alle modalità di riscossione forzata degli importi dovuto al comune adeguando lo stesso a quanto già previsto dal vigente regolamento generale delle entrate comunali;

VISTE le modifiche proposte dettagliate nell'allegato alla presente deliberazione "Allegato 1",

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato alla presente deliberazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. 160/2019;

VISTA la L. 234/2021;

VISTA la L. 178/2020;

VISTO il D.L. 146/2021;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** le modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come evidenziate nell'allegato 1 alla presente deliberazione;
3. **DI DARE ATTO CHE** il testo aggiornato del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, dopo l'introduzione delle modifiche citate al punto precedente, risulta essere quello di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione;
4. **DI DARE ATTO CHE** il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore dal 1° gennaio 2023;
5. **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della leggen. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

SUCCESSIVAMENTE

DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to CAPITTINI NICCOLO'

Il Segretario
F.to DANIELE BELLOMO

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 16-05-2023, ai sensi dell'art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
F.to BELLOMO DANIELE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-05-2023

Responsabile del Servizio

F.to BELLOMO DANIELE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
F.to BELLOMO DANIELE